

Determinazione n. 101/2006**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 12 dicembre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1979, con il quale il Consorzio Interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (C.I.L.E.A.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2004 e 2005; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dott. Antonio Ferrara e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2004 e 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2004 e 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del C.I.L.E.A. (Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DEL C.I.L.E.A. (CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO
PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA) PER GLI ESERCIZI 2004 E 2005*

SOMMARIO

Premessa. - 1. Ordinamento e organi. - 2. Personale e struttura organizzativa. -
3. Le attività. - 4. Le risultanze della gestione. - Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

La gestione svolta dal Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica (C.I.L.E.A.) ha formato oggetto di referto della Corte dei conti al Parlamento sino all'esercizio 2003 (per l'ultimo, cfr. Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV, n. 282).

La presente relazione concerne i risultati del controllo eseguito sulla gestione svolta dal CILEA negli esercizi 2004 e 2005 e riferisce sugli aspetti più significativi sino a data corrente.

Ove utili – ai fini di raffronto – vengono riportati anche i dati dell'esercizio 2003.

1. Ordinamento e organi

Sull'ordinamento del Consorzio, vigente negli esercizi in esame, si rinvia – per gli aspetti di dettaglio – ai precedenti referti, rammentando che la sua costituzione è avvenuta ad opera di cinque istituti universitari (le Università statali di Milano, di Pavia e del Politecnico e quelle libere Bocconi e Sacro Cuore di Milano), per iniziativa dell'allora Ministero della pubblica istruzione.

Trattandosi di un consorzio privato di tipo aperto – al quale è stata riconosciuta personalità giuridica con D.P.R. 12 maggio 1977 – ad esso hanno successivamente aderito le Università di Brescia (1983), Bergamo (1987), Milano Bicocca (2000) e dell'Insubria (2001), elevando a nove gli istituti consorziati.

Nel corso del 2006 ha aderito al Consorzio la Libera Università di Lingue e Comunicazioni – IULM di Milano.

Nell'ultimo referto la Corte ha rilevato l'esigenza di una modifica dello Statuto consortile - anche per l'assenza di norme sulla durata dell'organo di consulenza (Comitato tecnico) - per adeguarlo alle richiamate disposizioni del codice civile, sui compiti dei sindaci, introdotte dalla sopravvenuta riforma societaria.

In data 21 dicembre 2005 l'Ente ha deliberato un nuovo Statuto. Il testo - approvato con D.M. 8 maggio 2006 – è stato redatto con l'ausilio di alti dirigenti del Ministero vigilante e sulla base delle modifiche apportate ad un similare Consorzio universitario, il CINECA, che fruisce di contributi ministeriali molto più elevati, ma non è assoggettato al controllo della Corte dei conti.

La revisione è stata profonda ed ha operato modifiche, integrazioni ed aggiunte al pregresso articolato, delle quali vengono sottolineate alcune delle più significative: l'esplicitazione della natura privata del Consorzio, del potere di vigilanza da parte del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (cui peraltro è subentrato il nuovo Ministero dell'università e della ricerca) e della sua qualità di componente del Consorzio stesso; la specificazione dell'assenza di scopi di lucro, dell'autonomia del fondo consortile e del divieto di distribuire avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali; l'estensione delle adesioni anche agli enti di ricerca nazionali di cui all'art. 8 della legge n. 168 del 1989 (che comporta l'ampliamento sia della categoria dei potenziali partecipanti – pur nella parziale assimilazione normativa dei predetti enti non strumentali alle università – sia dell'ambito lombardo, insiti nella denominazione del Consorzio); l'ulteriore espansione degli scopi originari (precedentemente focalizzati sulla gestione del

centro di elaborazione automatica della Lombardia, a servizio dei consorziati), sino a garantire servizi di calcolo ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca, ad elaborare predisporre e gestire, nell'interesse del sistema nazionale dell'istruzione, dell'università e della ricerca appositi sistemi informatici, a sviluppare ricerche ed iniziative per l'utilizzo più efficace ed innovativo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche in collaborazione con altri enti ed imprese; la previsione del conseguimento dei fini anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni in società di capitali o altri consorzi o demandando ad altri soggetti parte della propria attività; la specificazione analitica delle fonti di finanziamento ed il loro ampliamento, in coerenza alle più estese finalità; la (opportuna) esclusione dell'indirizzo nell'indicazione della sede legale di Segrate; la mutata denominazione del Collegio sindacale in Collegio dei revisori dei conti e l'eliminazione del richiamo al codice civile per i corrispondenti compiti – che vengono modificati e più analiticamente individuati - oltre alla nomina interna dei componenti (precedentemente attribuita al Ministero vigilante); la più dettagliata disciplina sulla composizione, durata e competenze del Presidente (al quale vengono peraltro attribuiti compiti di vigilanza sull'attuazione delle delibere anche della Giunta amministrativa, che non è prevista tra gli organi), del Consiglio di amministrazione (per il quale, la temporaneità della carica rimane solo con riferimento al rappresentante ministeriale), del Direttore (per il quale è introdotta l'eventuale riconferma "almeno un anno prima della scadenza") e del Comitato Tecnico (per il quale, cadono la competenza scientifica e l'obbligatorietà del parere, richieste in precedenza), nonché del Vice Presidente, che svolge funzioni vicarie e risulta peraltro investito della carica con modalità che vanno coordinate (nomina ed elezione, negli articoli intestati rispettivamente al Presidente ed alle competenze del Consiglio di amministrazione); la previsione dell'adozione di regolamenti di esecuzione solo "ove necessario"; la opportuna previsione di specifiche disposizioni sullo scioglimento ed il commissariamento del Consorzio.

L'opera di rielaborazione risponde in parte alle osservazioni formulate nel precedente referto, soprattutto per il completamento, la diversificazione e la più precisa definizione della durata degli organi, mentre il superamento dei pregressi ritardi ministeriali, viene risolto con la già indicata nomina diretta – da parte dell'Ente - dei componenti del collegio di controllo interno.

Il nuovo testo non appare persuasivo nella sostanziale limitazione dei compiti, del nuovo Collegio dei revisori, alla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed al parere sui documenti di bilancio, mancando ogni riferimento sia alle funzioni di controllo legale sull'attività istituzionale sia a quelle di revisione contabile, peraltro presenti nel testo previgente (nelle disposizioni sul riscontro degli atti di gestione, sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulle verifiche di cassa).

La specifica osservazione dell'ultimo referto della Corte prospettava, infatti, l'applicazione della norma derogatoria che consente di cumulare nel collegio sindacale le funzioni legali e quelle di revisione.

Conviene aggiungere che la nomina diretta dei revisori, se può consentire il superamento dei ritardi ministeriali rilevati nell'ultimo referto, comporta che il potere di scelta dei controllori è ora rimesso agli stessi soggetti controllati.

Inoltre, il disposto ampliamento delle adesioni, dell'ambito territoriale, delle finalità e delle modalità operative – in particolare nella forma della acquisizione di partecipazioni – se risponde alla logica di allineamento alla disciplina statutaria di un analogo consorzio universitario, pone tuttavia problemi di compatibilità con la stessa denominazione dell'Ente e con la possibile sovrapposizione di compiti e di funzioni tra organismi simili ed apre ulteriori aspetti di problematicità per l'assenza di meccanismi di cautela sui procedimenti di acquisizione delle partecipazioni, soprattutto in società di capitali.

In occasione di una prossima revisione statutaria, oltre alle osservazioni sin qui formulate, viene segnalata l'esigenza di eliminazione delle disposizioni sulla Giunta amministrativa e di coordinamento di quelle sul conferimento della carica di Vice Presidente, suggerendo la più opportuna generica indicazione del Ministero di riferimento, mediante l'identificazione con la preposizione al settore dell'università e della ricerca.

Una specifica disciplina statutaria potrebbe essere opportuna anche per i compensi agli organi, i quali – in assenza di una specifica regolamentazione – vengono al momento determinati dal Consiglio di amministrazione, sia per i propri componenti, sia per quelli del Collegio dei revisori, la cui retribuzione (e nomina) è rimessa ai soggetti controllati.

In via più generale e per tutte le operazioni di modifica statutaria, viene comunque richiamata l'esigenza dell'adozione di norme transitorie, che valgano ad evitare l'insorgenza di possibili questioni di diritto intertemporale.

Sulla base del nuovo ordinamento – che si applica dal maggio del 2006 – restano invariati gli organi del Consorzio: Consiglio di amministrazione, Presidente, Direttore, Comitato tecnico e Collegio dei revisori dei conti (che muta, come già detto, la precedente denominazione di Collegio sindacale).

Per il Presidente, viene specificata la modalità di scelta elettiva, sempre nell'ambito del Consiglio di amministrazione e ribadita la durata triennale, prevedendo altresì la conferma senza limiti.

La composizione del Consiglio di amministrazione viene estesa, dai Rettori delle Università consorziate (o loro delegati), ai Presidenti degli Enti di ricerca consorziati (o loro delegati); resta il rappresentante del Ministero vigilante, ma viene meno la figura del supplente.

Cade la durata temporale dei consiglieri – in maggiore coerenza al confermato collegamento con la carica nell'organismo di appartenenza – che permane invece per il rappresentante ministeriale, nel limite di un triennio.

Il Direttore è l'unico organo con durata più ampia, che resta confermata in un quadriennio.

Nell'ambito del Comitato tecnico – per il quale, come già detto, è stata introdotta la durata, estesa ad un triennio – viene specificata la composizione, individuata nella qualificazione di "esperti", proposti o designati da ciascuno dei consorziati.

Il Collegio dei revisori dei conti mantiene la durata triennale e tre componenti effettivi, mentre cadono uno dei due precedenti supplenti e le previgenti designazioni del Ministero del tesoro ; viene inoltre introdotto, per tutti i membri, il requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, mentre almeno uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra i dirigenti del Ministero vigilante.

In materia di nomine il precedente referto ha sottolineato i ritardi nel rinnovo di tutti gli organi.

Nel periodo preso in esame ed anteriormente al nuovo Statuto, sono rimasti in carica sia il Consiglio di amministrazione che il Presidente, rinnovati nel 2004 – anche se tardivamente, come segnalato appunto nel precedente referto – per la durata del previsto triennio.

I rappresentanti ministeriali sono stati designati, con recente nota del 21 febbraio 2006 e quindi prima dell'approvazione del nuovo statuto.

Il Comitato tecnico – per il quale era stata effettuata una ricognizione dei componenti nel 2003 – trova ora compiuta disciplina nel nuovo Statuto.

L'organo collegiale di controllo interno, ricostituito tardivamente con nota ministeriale dell'ottobre 2002, è stato rinnovato, con un più pesante ritardo, nel mese di marzo del 2006, sulla base della previgente disciplina statutaria, ma successivamente alla deliberazione del nuovo Statuto da parte del Consiglio di amministrazione ed in prossimità della sua approvazione ministeriale.

Tenuto conto delle già descritte innovazioni recate dal nuovo testo statutario, soprattutto nella composizione del collegio di controllo interno, l'assenza di norme transitorie pone la questione della sua ricostituzione per la conformazione alle modifiche intervenute.

Il Direttore, alla scadenza del periodo quadriennale (1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005) è stato confermato per un ulteriore quadriennio, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 e con aumento dell'indennità mensile lorda di direzione, da 1.750 a 1.900 euro (il relativo importo e quello delle altre componenti retributive vengono imputati, nel conto economico, tra le voci del costo per il personale dipendente).

La retribuzione complessiva annua lorda attribuita al Direttore è stata di 129.748 euro nel 2004 (comprensiva di arretrati del 2003) e di 125.367 euro per il 2005.

Le misure del trattamento economico degli altri organi – rimaste ferme per circa tre lustri, ma fissate dopo aver sentito il Ministero vigilante – sono state aggiornate alle variazioni Istat, da parte del Consiglio di amministrazione e su proposta del Direttore, con decorrenza dal 2004.

L'importo lordo del gettone per i consiglieri è passato da 129,11 a 180 euro; l'importo mensile lordo dell'indennità spettante al collegio di controllo interno è salito da 201,42 a 280 euro per il presidente, da 151,06 a 215 per il componente effettivo e da 40,28 a 57,50 per quello supplente; l'importo lordo del gettone attribuito ai componenti dell'organo di controllo interno, per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione e di quello attribuito ai membri del Comitato tecnico è passato da 30,99 a 45 euro.

Le predette misure dei gettoni sono state ulteriormente ritoccate dal mese di maggio 2006 – sempre su proposta del Direttore, che ha evidenziato il diverso e più favorevole trattamento riconosciuto al collegio di controllo interno – nei seguenti

importi: per i consiglieri (da 180 a) 250 euro; per l'organo di controllo (da 45 a) 60 euro; per il Comitato tecnico (da 45 a) 90 euro.

Va quindi ribadita la già rilevata esigenza (anche per le motivazioni già esposte sul punto) di una apposita modifica statutaria, che regoli la materia e sottolineata l'opportunità che, nel frattempo, venga acquisito il previo assenso del Ministero vigilante, ripristinando la "migliore prassi" precedentemente seguita.

Il Consiglio di amministrazione ha tenuto n. 5 riunioni sia nel 2004 che nel 2005.

Il Collegio di controllo interno ha continuato a riunirsi solo tre volte e quindi al di sotto del limite minimo delle quattro, previste dalla normativa pubblica e civilistica in materia, anche per le periodiche verifiche di cassa.

Lo stesso Collegio ha sostanzialmente riproposto alcune delle osservazioni formulate nell'ultimo referto della Corte – soprattutto in materia di personale e di incarichi ed in particolare nella relazione al bilancio 2004 – ribadendo altresì l'insufficienza del contributo ministeriale per il pieno sviluppo degli investimenti e dell'attività del Consorzio.

2. Personale e struttura organizzativa

Lo Statuto (anche nel nuovo testo approvato nel 2006) prevede che l'organico ed il trattamento del personale siano disciplinati con delibera del Consiglio di amministrazione - da trasmettere al Ministero vigilante, che eroga la contribuzione ordinaria di funzionamento - sulla base dei contratti collettivi di settore.

Il Consorzio prosegue la prassi della rideterminazione annuale del fabbisogno di risorse umane, soprattutto in base alla evoluzione della propria attività, senza adottare una regolamentazione autonoma.

Opportunamente il nuovo Statuto introduce tra i compiti del Consiglio di amministrazione l'approvazione di un piano di attività - su proposta del Presidente - che appare strumento programmatico elettivo, nel quale potranno avere spazio adeguato le stime quantitative e qualitative sulle risorse umane necessarie alla realizzazione degli obiettivi prescelti, corredate da idonei indicatori per la misurazione della produttività e dei risultati conseguiti, anche allo scopo di assicurare una corretta politica retributiva, che privilegi criteri premiali.

In proposito va positivamente preso atto che dal 2006 è stato avviato un sistema più avanzato di rilevazione dei dati di contabilità analitica, che consentirà il monitoraggio delle prestazioni di lavoro, della formazione del personale ed una più precisa analisi dei relativi costi, utile anche ad una più adeguata determinazione delle tariffe per l'utenza interna ed esterna al Consorzio.

Altra importante iniziativa è quella volta ad ottenere il riconoscimento di qualità delle prestazioni e dell'attività svolta dal Consorzio, da parte di un apposito organismo certificatore.

I dati sui dipendenti utilizzati dal Consorzio sono riassunti nel seguente prospetto, che include il Direttore, nonostante la sua qualificazione di organo, anche in ragione della già segnalata imputazione del relativo trattamento nel conto economico tra i costi del personale.